

Verbale di Accordo

Addì, 27 Maggio 1997

tra

- la Società FIAT SpA, in rappresentanza delle Società che applicano effettivamente l'Accordo sindacale di Gruppo 5.8.1971, così come previsto all'ultimo capoverso del presente Verbale, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

- l'Organizzazione Sindacale FISMIC Nazionale

Le parti riconfermano il ruolo degli Esperti di cui agli Accordi 5.8.1971 e 18.3.1996.

Il numero massimo di Esperti, per l'Organizzazione Sindacale FISMIC, firmataria dell'Accordo 5.8.1971, è pari a:

- 1 Esperto nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti
- 1 Esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano sino a 3.000 dipendenti



- 1 Esperto ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui al punto precedente.

Gli Esperti vengono designati ed il relativo nominativo viene comunicato alle Aziende - per il tramite delle competenti Associazioni Industriali - dagli organismi territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 5.8.1971.

La designazione degli Esperti avviene, di norma, in concomitanza con l'individuazione dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Per l'espletamento delle loro funzioni, gli Esperti usufruiscono del monte ore per permessi sindacali retribuiti spettante alla Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo con le modalità e secondo quanto previsto dagli Accordi 5.8.1971 e 27.7.1972 e successive intese.

In ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele previsti dalla Legge 300/1970 in tema di dirigenti di Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché i diritti previsti dall'Accordo Interconfederale 20.12.1993 e dall'Accordo di Categoria del 2.2.1994 in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie.



La presente intesa si applica nelle Unità Produttive delle Società
nelle quali abbia trovato effettiva applicazione quanto previsto
dall'Accordo 5.8.1971 in materia di Rappresentanze Sindacali ed
Esperti.



Verbale di Accordo

Addi, 27 Maggio 1997

tra

- la Società FIAT SpA, in rappresentanza delle Società che applicano effettivamente l'Accordo sindacale di Gruppo 5.8.1971, così come previsto all'ultimo capoverso del presente Verbale, assistita dall'Unione Industriale di Torino




e

- le Organizzazioni Sindacali FIM-FIOM-UILM Nazionali

Le parti riconfermano il ruolo degli Esperti di cui agli Accordi 5.8.1971, 20.4.1994 e 18.3.1996.

Il numero massimo di Esperti, per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo 5.8.1971, è pari a:

- 1 Esperto nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti
- 1 Esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano sino a 3.000 dipendenti



La presente intesa si applica nelle Unità Produttive delle Società
nelle quali abbia trovato effettiva applicazione quanto previsto
dall'Accordo 5.8.1971 in materia di Rappresentanze Sindacali ed
Esperti.



